

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

ORDINANZA**N. 10 DEL 23/05/2025 PROT. 5208**

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi e bruciatura delle stoppie valida per l'anno 2025 ai sensi della Legge N. 353/2000, della L.R. N. 38 del 12/12/2016, L.R. N. 53/2019. Ordinanza pulizia fondi.

IL SINDACO

PREMESSO che i proprietari di terreni, giardini ed altre aree all'interno dell'agglomerato urbano, o titolari di altri diritti reali, sono tenuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alla manutenzione e buona conservazione degli stessi, anche sotto l'aspetto del decoro urbano.

RILEVATO che con l'approssimarsi della stagione estiva le aree urbane inedificate, i giardini privati all'interno del Centro edificato e nelle immediate vicinanze di questo, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e conservazione allo scopo di evitare che siano invasi da erbacce e vegetazione spontanea che, oltre a renderli di aspetto indecoroso, diventano anche ricettacolo di insetti e rifiuti vari, nonché luoghi dove si annidano animali, quali topo, serpenti, ecc..

TENUTO CONTO che all'interno dell'abitato urbano sussiste il divieto di effettuare bruciatura delle stoppie, della paglia, della vegetazione spontanea e dei residui vegetali nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, ai sensi dell'art. 2. Comma 4), della Legge Regionale 12/12/2016, n. 38.

CONSIDERATO che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione di un sistema di vigilanza del territorio, nonché su un sistema concreto ed efficace di opere di manutenzione dei soprassuoli a rischio incendi con periodi che ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone alberate, boscate e cespugliate;

RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, a incombenza il pericolo, durante la stagione

estiva di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, e che gli stessi allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alla conduzione degli stessi;

DATO ATTO che le cause del degrado sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti mirati a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio;

VISTI:

- ❖ l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
- ❖ 1 R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- ❖ la L.R. n. 38 del 12/12/2016, recante "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";
- ❖ la L. 155 del 08/11/2021;
- ❖ la L. R. n. 1 del 2023;
- ❖ la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;
- ❖ il Regolamento CE n. 73/2009 delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del pagamento diretti e dei Programmi di sviluppo Rurale.
- ❖ l'art. 18 del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 25/05/2023;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 01 Giugno al 30 Settembre.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii;

ORDINA

1. **Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre 2025**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
2. A tutti i proprietari di aree inedificate all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato

urbano, di procedere immediatamente: alla pulizia delle erbacce, vegetazione spontanea e arbusti vari, nonché alla buona manutenzione delle aree di proprietà, allo scopo di evitare soprattutto che diventino ricettacolo di insetti, rifiuti vari, luoghi dove si annidano animali, quali topi, serpenti ecc.. e che possano in ogni caso costituire principio di incendio;

4. Ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in abbandono, di adottare ogni intervento necessario per scongiurare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.
5. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Salice Salenti a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - accendere fuochi d'ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o altri articoli pirotecnici, o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all' interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

DISPONE

L'immediata esecuzione della presente Ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale del Comune di Salice Salentino, e comunicata alla

cittadinanza mediante affissione di manifesti.

La presente Ordinanza sarà trasmessa:

- ❖ al Prefetto della Provincia di Lecce,
- ❖ al Presidente della Provincia di Lecce,
- ❖ al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
- ❖ all'Ufficio di Protezione Civile della Regione,
- ❖ alla locale Stazione Carabinieri,
- ❖ al Comando Polizia Locale
- ❖ all'Ufficio Tecnico Comunale.

INFORMA

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Salice Salentino;
- il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.L. – Comm. Dott.ssa Maria PURICELLA.

Decorsi cinque (5) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, si procederà agli accertamenti e alle verifiche “in loco” degli adempimenti da parte della Polizia Locale e degli altri Agenti della forza Pubblica, con l'avvertenza che, nei casi di inosservanza del presente provvedimento di cui al punto 3), si procederà oltre all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12, lett. a) della L. R. 12/12/2016, n. 38 che prevede il pagamento di una somma da € 500 ad € 2.500 con le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n. 689, anche all'esecuzione d'Ufficio dei predetti lavori di pulizia in danno ai proprietari trasgressori.

Restano ferme le altre sanzioni previste dall'art. 12) della L. R. n. 38/2016.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

MR/rm

COPIA

Li

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 774

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 23/05/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 23/05/2025

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 23/05/2025
